

REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 1067 - DEL 22 Agosto 1986

Oggetto: Comune di Corigliano Calabro-
Approvazione Piano Regolatore Generale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione n. 8 del 29.2.1980 con la quale il Consiglio Comunale di Corigliano ha adottato il Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO che detto Piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini di legge sono pervenute n. 22 osservazioni più 10 pervenute direttamente alla Regione Calabria, alle quali il Comune ha controdedotto con atto deliberativo n. 232 dell'11.12.1980;

VISTI i pareri dell'Ufficio del Genio Civile di Cosenza n. 7107/9759 e 25598 del 23.4.1980 e 5.12.1980 espressi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria con nota n. 2617 del 25.3.1982;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Scolastica Regionale con nota n. 2221 del 24.4.1986, ai sensi della legge 641/67;

VISTA la relazione della Sezione Urbanistica Regionale resa con nota del 19.4.1983;

CONSIDERATO che la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi delle leggi regionali n. 20/1980 e 15/1981 ha espresso, nella seduta del 13.3.1983 parere favorevole al Piano Regolatore Generale di Corigliano con le seguenti prescrizioni:

1. siano rispettate le prescrizioni introdotte con il D.P.G.R. ai fini paesaggistici ed ambientali;
2. vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 7107/9759 del 23.4.1980 e n. 255981 del 5.12.1980 dell'Ufficio del Genio Civile di Cosenza ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64, art. 13;
3. le Z.T.O. B3 e B2 l'intervento edilizio avverrà attraverso l'adozione di Piani Particolareggiati;
4. la Z.T.O. di tipo B4 riportata nella tav. 2C – Corigliano Scalo – in scala 1:2.000 delimitata a tinta indelebile, è da assimilarsi a Z.T.O. di tipo C1 (vedi stato di fatto trasmesso dall'Amministrazione Comunale successivamente);
5. nelle Z.T.O. B (B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6) la distanza tra fabbricati rimane fissata in mt. 10,00;
6. nella tavola 2C, Corigliano Scalo, in scala 1/2.000, il triangolo delimitato in rosso limitrofo allo Z.T.O. B4 e compreso tra la SS. 106 e i fabbricati IACP, poiché risulta tra un confronto tra le tavole del Programma di Fabbricazione e quelle del Piano Regolatore Generale che tale superficie a triangolo è normata dal P.F. a zona B, è da intendersi facente parte della Z.T.O. B4 del P.R.G. limitrofa;
7. la Z.T.O. di tipo C1 riportata sulla tavola 2C – Corigliano Scalo, in scala 1/2.000 delimitata a tinta indelebile, è da assimilarsi a Z.T.O. B4 con la normativa prevista per la stessa;
8. le Z.T.O. contrassegnate con la scritta P.E.E.P. – Edilizia Economica e Popolare – sono da assimilarsi a Z.T.O. nelle quali ricadono con la normativa prevista per le stesse. Qualora l'Amministrazione vorrà procedere all'adozione di Piani di Zona, dovrà seguire la procedura di cui alla legge 167/62;
9. le Z.T.O. di tipo turistico denominate erroneamente BtM sono da assimilarsi a Z.T.O. di tipo CT. Pertanto il simbolo BtM sulla tabella dei tipi edilizi è sostituito dal simbolo Ct. In dette zone in uno all'indice territoriale di 0,50 mc/mq che si ritiene di fissare è fatto obbligo della lottizzazione convenzionata o dei piani particolareggiati secondo la legge urbanistica vigente con un'area da destinare a standards pari a 30 mq/ab;
10. in tutte le Z.T.O. di nuova espansione residenziale e di tipo turistico è fatta obbligo del Piano di Lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della legge urbanistica vigente o dei Piani Particolareggiati;
11. le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, all'art. 3, dovranno essere integrate aggiungendo: "che altrettanto esclusivamente mediante Piani Particolareggiati esecutivi, il

Piano Regolatore Generale troverà attuazione limitatamente alle zone dello Scalo e di Schiavonea e frazioni in cui lo stato di fatto è risultato differente da quello posto a base del piano per la presenza di una notevole consistenza edilizia al fine di recuperare gli standards di legge”;

- 12.** sulle tavole del P.R.G. dovrà essere riportata la normativa del Programma di Fabbricazione cui fa riferimento specifico il Piano Regolatore Generale stesso;
- 13.** le Z.T.O. denominate RC ed EF inviduate sulla tavola 2D in scala 1/2.000 – azionamento Schiavonea – sono soppresse e restano disciplinate dalla normativa delle zone agricole;
- 14.** le Z.T.O. B5 inviduate sulla tavola 2D in scala 1/2.000 zonizzazione Schiavonea, sono da assimilarsi alle Z.T.O. di tipo C2 con la normativa prevista per le stesse;
- 15.** l’area individuata sulla tavola 2/D in scala 1/2.000 ubicata lungo la costa marina di Schiavonea tra l’agglomerato esistente, la Z.T.O. ED2 e la Z.T.O. B6 per la quale non è prevista alcuna normativa, dovrà essere disciplinata secondo la normativa prevista al punto 12;
- 16.** le zone F indicate nel Piano risultano nella generalità già impegnate da edilizia; pertanto, l’Amministrazione dovrà reperire idonee aree a garantire il rispetto degli standards secondo quanto previsto dalla legge urbanistica nazionale;
- 17.** la cartografia al 10.000 è solo indicativa e vale per la viabilità e per i vincoli archeologici, mentre la zonizzazione resta solo definitiva dagli elaborati progettuali al 2.000;
- 18.** tutti i vincoli idrogeologici devono essere rispettati;

CONSIDERATO che dette prescrizioni sono state comunicate al Comune con nota n. 2313 del 28.4.1983 per essere controdedotto ai sensi dell’art. 3 della legge 765/67;

CHE il Comune di Corigliano, dopo avere chiesto proroghe per gli adempimenti di cui sopra, ha controdedotto alle prescrizioni della Commissione Urbanistica Regionale con deliberazioni consiliari n. 5 del 22.2.1984 e 30 del 28.6.1984 accogliendole tutte ad eccezione di quella contrassegnata con il n. 9;

CONSIDERATO che gli atti relativi al suddetto strumento urbanistico sono stati trasmessi alla I[^] Commissione Consiliare per il parere di cui all’art. 7 della legge regionale n. 15/1981, parere espresso nella seduta del 21.5.1986 che conferma le prescrizioni della Commissione Urbanistica Regionale;

VISTA la deliberazione n. 2837 del 15.7.1986, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo strumento urbanistico in questione con le prescrizioni suggerite dalla Commissione Urbanistica Regionale e confermate dalla I[^] Commissione Consiliare;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15.1.1972;

VISTE le leggi regionali n. 20/1980 e 15/1981,

DECRETA

E’ approvato il Piano Regolatore Generale di Corigliano Calabro così per come proposto dal Comune con atto consiliare n. 8 del 29.2.1980 e con le prescrizioni riportate in premessa, suggerite dalla Commissione Urbanistica Regionale e confermate dalla I[^] Commissione Consiliare.

- Francesco Principe -

E’ copia conforme all’originale